CCNL 2018
CAPITOLO V
PERMESSI, ASSENZE E CONGEDI

Art. 32
Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari
(comma 1)

Al dipendente possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari. La disposizione in esame non prevede più la necessità di documentare le ragioni per cui viene richiesto il permesso, anche se la motivazione va comunque indicata nella richiesta presentata quale presupposto necessario per la concessione del permesso. Comunque le richieste potranno essere accolte solo all'esito di una valutazione positiva circa la compatibilità tra le esigenze di servizio e quelle del richiedente (vedi: ARAN CFC8 del 4/07/2018).

(comma 2)

I permessi orari retribuiti del comma 1:

a) Non riducono le ferie;
b) Non sono fruibili per frazione di ora. Di conseguenza il dipendente non potrà fruirli per 20 o 50 minuti (dovendosi in tal caso contabilizzare un'intera ora) mentre si ritiene possibile l'utilizzo per periodi composti da un' intera ora seguiti da frazione di ora, ad es. un'ora e 30 minuti (vedi: ARAN CFC1 del 15/06/2018)
c) Sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;
d) Non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente con altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore. Il divieto di cumulo è finalizzato ad evitare che, attraverso la fruizione di varie tipologie l'assenza dl dipendente si protragga per l'intera giornata o per buona parte di essa con riflessi negativi sulla erogazione dei servizi. In ogni caso le amministrazioni possono individuare alcuni spazi di flessibilità applicativa, sempre tenendo conto che il limite alla fruizione è la tutela dell'interesse organizzativo. Pertanto, secondo l'ARAN, ad esempio la fruizione del permesso in esame, fatte salve le valutazioni di compatibilità con le esigenze di servizio, è cumulabile con altra tipologia di permesso orario che configuri un diritto soggettivo del dipendente, come nel caso dell'art. 33 della legge 104/1992 o dell'art. 39 del D.

LGS. N. 151/2001 (vedi: ARAN CFC2 del 15/06/2018 e CFC6 del 4/07/2018).

e) Possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore.
   Per cui in caso di fruizione per l'intera giornata lavorativa, la riduzione del monte ore sarà sempre di sei ore (durata convenzionale) anche in caso di giornata lavorativa superiore o inferiore alle sei ore (ad esempio 7,12 minuti) Non si determina quindi né un recupero né un credito orario (vedi: ARAN CFC7 del 4/07/2018).

f) Sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

I permessi già fruiti ai sensi dell'art. 18 del precedente CCNL vanno stornati dal monte ore dei permessi ex art. 32 del CCNL Funzioni Centrali entrato in vigore il 12 febbraio 2018 (vedi ARAN CFC12 DEL 7/03/2018).

(comma 3)

Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l'intera retribuzione , ivi compresa l'indennità di posizione organizzativa, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedono lo svolgimento delle prestazione lavorativa.

(comma 4)

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamelo delle ore di permesso di cui al comma 1.Trattandosi di permesso fruito su base oraria, il disproporzionamento va effettuato in tutti i casi di part-time: verticale, orizzontale e misto(vedi: ARAN CFC3 del 15/06/2018).